

E.G.A.T.O. n. 3 – “Lazio Centrale – Rieti”
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA NAZIONALE (art. 147 DLgs 152/2006)

Premessa

Nell’ottica di individuare le esigenze di adeguamento alla normativa nazionale della organizzazione di ATO3 è opportuno partire dalle definizioni enunciate nel sito di ATO3 Rieti:

- *Un ATO (Ambito Territoriale Ottimale) è un territorio su cui sono organizzati servizi pubblici integrati, ad esempio quello idrico.*
- *Ogni Ambito Territoriale è gestito da un **Ente di Governo d'Ambito (EGATO)**, struttura dotata di personalità giuridica che organizza, affida e controlla la gestione del servizio integrato.*
- *Gli ATO sono stati istituiti a seguito della legge del 5 gennaio 1994 n° 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche” (Legge Galli), che ha riorganizzato i servizi idrici aggregando sotto un'unica gestione i servizi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione in tutte le loro fasi, costituendo il così detto Servizio Idrico Integrato (S.I.I.).*
- *A questa legge hanno fatto seguito numerosi interventi normativi, alcuni dei quali di competenza regionale, che complessivamente costituiscono le linee guida per la corretta pianificazione delle risorse idriche.*
- *La Legge Galli è poi stata abrogata dal Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n° 152 o “Codice dell’Ambiente” (D.lgs. 152/2006 – sezione III – Gestione delle risorse idriche che, oggi, costituisce il riferimento normativo cui occorre adeguarsi*

Come espresso nelle righe precedenti, in base alla normativa nazionale (art. 147 DLgs 152/2006):

- *l’Ambito Territoriale è gestito da un **Ente di Governo d'Ambito (EGATO)**, **struttura dotata di personalità giuridica** che organizza, affida e controlla la gestione del servizio integrato*

Ad ATO3 Rieti, essendo ancor oggi regolato dalla Convenzione di Cooperazione approvata, in attuazione della l.r. 6/1996, il 4 luglio 2000, non sono ancora state formalmente attribuite queste caratteristiche che devono essere rese pienamente operative come ha ripetutamente sollecitato ARERA, da ultimo, nelle Relazioni annuali 2022 (pag. 206) e 2023 (pag.206).

L’adeguamento della Convenzione di Cooperazione, in quanto atto costitutivo di ATO3, alla normativa nazionale, art.147 DLgs 152/2006, è, per questa finalità, un passaggio necessario ed obbligato.

Non ci sono, per questa finalità, limitazioni derivanti dalla legislazione regionale, in quanto si tratta di recepire le disposizioni sopraggiunte della normativa nazionale che, con l’art. 147 citato del DLgs 152/2006, mentre ribadisce la funzione regionale di individuazione e definizione degli ambiti territoriali ottimali definiti attribuisce agli Enti di Governo dell’Ambito, gli EGATO, l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.

Adeguamento della Convenzione di Cooperazione

Quanto esposto in premessa evidenzia i punti essenziali sulla base dei quali occorre integrare la Convenzione di cooperazione, in quanto atto costitutivo, per qualificare l’Ente di Governo dell’Ambito, quale Ente locale non economico e strumentale degli enti locali, *dotato di personalità giuridica che organizza, affida e controlla la gestione del servizio integrato.*

Il passaggio fondamentale, operata una netta distinzione con la Provincia, è assicurare la completa autonomia dell’EGATO, struttura organizzativa dotata di una piena “capacità di agire”, di una distinta soggettività giuridica, di un proprio codice fiscale e di una propria partita IVA,

In proposito, per la definizione delle integrazioni da apportare alla Convenzione di Cooperazione si è fatto riferimento alle esperienze già maturate in proposito nel Lazio e nelle altre Regioni.

Per avere un quadro più ampio si è infatti analizzata l'a situazione degli ATO piemontesi organizzati a suo tempo sulla base di una legge regionale analoga a quella del Lazio ed in particolare il Regolamento di funzionamento dell'Autorità d'Ambito n. 3 "Torinese".

Nel Lazio, in particolare, si è analizzata natura ed organizzazione di EGATO n.5 "Lazio Meridionale – Frosinone" che si presenta dotato di propria personalità giuridica e autonomia soggettiva pubblica e si immedesima nell'Ambito Territoriale Ottimale, che ne costituisce l'ambito territoriale di operatività, per cui in materia di Servizio Idrico Integrato l'EGATO agisce non quale delegato di ogni singolo Comune, ma quale titolare unico delle funzioni attribuite per legge e della gestione unitaria di tutte le competenze dei Comuni dell'A.T.O. in materia di risorse idriche

Sulla base di queste analisi si sono definite le proposte di modifica della Convenzione di cooperazione in grado di assicurare nel rispetto della normativa in essere in modo compiuto la qualificazione di EGATO n.3 – Lazio centrale Rieti, quale Ente locale non economico e strumentale degli enti locali, *dotato di personalità giuridica che organizza, affida e controlla la gestione del servizio integrato.*

Le modifiche da introdurre nella Convenzione di cooperazione, indicate in rosso, sono minime in quanto finalizzato solo ad assicurare la personalità giuridica ad ATO3 e la sua funzionalità.

Nell'elaborato che segue sono riportati solo gli articoli in cui sono previste modifiche, per il resto il testo (indicato con puntini,) è integralmente confermato.

Proposta di modifica ed integrazione della Convenzione di cooperazione

Art. 1

(Ambito territoriale ottimale)

1. E' individuato, in attuazione della legge regionale n. 6 del 22.1.96, l'ambito territoriale ottimale denominato Lazio Centrale n.3 – Rieti, **d'ora in poi ATO3 RIETI**, così come risulta delimitato nella planimetria allegata alla presente convenzione contrassegnata con la lettera A.

Art. 2

(Enti locali partecipanti)

1. Dell'ambito territoriale denominato ~~Lazio Centrale n.3 – Rieti~~ **ATO3 RIETI**, fanno parte:
il comune di
il comune di
il comune di
il comune di
la provincia di
la provincia di

Art. 3

(Finalità ed oggetto della Convenzione di cooperazione)

1. Si addivene, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge n. 36 del 1994 ed in attuazione della legge regionale n. 6 del 22.1.96, alla presente convenzione di cooperazione tra comuni e province appartenenti all'ambito territoriale ottimale denominato **ATO3 RIETI** affinché essi si coordinino, **con la costituzione dell'Ente di Governo dell'ATO3 RIETI, d'ora in poi EGATO3 RIETI**, al fine di organizzare il servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

1.bis EGATO3 RIETI è, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 del D.Lgs.n. 152 del 2006, dotato di propria personalità giuridica e autonomia soggettiva pubblica, è titolare unico delle funzioni attribuite per legge e della gestione unitaria di tutte le competenze dei Comuni dell'A.T.O. in materia di risorse idriche.

2. ~~Tale organizzazione~~ **EGATO3 RIETI** dovrà garantire:

a) la gestione unitaria all'interno dell'ambito dei servizi idrici integrati come sopra definiti sulla base di criteri

di efficienza ed economicità e con il vincolo della reciprocità di impegni;

b) livelli e standards di qualità e di consumo omogenei ed adeguati nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici garantendo il rispetto dei livelli minimi di servizio definiti dal DPCM 4 marzo 1996;

c) la protezione, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nonché la utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;

d) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standards e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino;

e) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue;

f) l'unitarietà del regime tariffario nell'ambito territoriale ottimale definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito nel rispetto delle norme vigenti e con l'applicazione di adeguati meccanismi di compensazione tariffaria

3. In questo quadro compete ~~agli enti locali convenzionati~~ a EGATO3 RIETI:

a) la scelta delle forme del servizio idrico integrato;

b) l'affidamento del servizio idrico integrato;

c) l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere attinenti il servizio idrico integrato;

d) l'approvazione e l'aggiornamento del programma degli interventi, del piano finanziario e del modello gestionale ed organizzativo;

e) la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in attuazione e con le modalità di cui all'articolo 13 della legge n. 36 del 1994;

f) l'attività di controllo sui servizi di gestione con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standards prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori.

Art. 4 (Durata)

1. Gli enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in anni trenta a partire dalla data di sottoscrizione.

2. Alla scadenza del termine la durata è ~~prorogabile a norma di legge~~ automaticamente prorogata per altri ~~trenta anni~~.

Art. 5 (Modifica dell'ambito territoriale ottimale)

1. Nei casi in cui il Consiglio regionale, con propria deliberazione, modifichi i confini dell'ambito territoriale ottimale, includendo nuovi comuni od escludendone altri, la presente convenzione è modificata di conseguenza, con la predisposizione di atti aggiuntivi allegati che formeranno parte integrante e sostanziale della presente convenzione stipulati nelle stesse forme e con le stesse modalità della presente.

2. È facoltà della Conferenza dei Sindaci proporre modifiche dell'Ambito Ottimale trascorsi due anni dall'entrata a regime della nuova gestione.

Art. 6 (~~Forme di consultazione~~ La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti)

1. La conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province ~~costituisce la forma di consultazione tra gli enti locali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale~~ è l'Organo titolare della funzione di indirizzo generale dell'attività dell'EGATO 3 RIETI; essa ha sede presso la Provincia di Rieti ~~l'ente locale responsabile del coordinamento di cui al successivo articolo 7.~~

2. La conferenza dei sindaci e dei presidenti esprime indirizzi ed orientamenti per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3, con l'obiettivo di assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli enti partecipanti alla presente convenzione.

3. La rappresentanza in seno alla Conferenza spetta ai sindaci dei comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale od a loro delegati ed è determinata in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT.
4. Gli indirizzi e gli orientamenti della Conferenza sono espressi dalla maggioranza assoluta dei comuni presenti determinata sia in termini numerici che in termini di rappresentanza ai sensi del comma precedente.
5. La conferenza è validamente convocata quando sia presente la maggioranza assoluta degli enti locali convenzionati determinata sia in termini numerici che in termini di rappresentanza.
6. La Conferenza è convocata dal Presidente ~~dell'ente locale responsabile del coordinamento, che la presiede~~, almeno una volta all'anno, per la verifica della gestione del servizio idrico integrato e ogni qualvolta risulti necessario per modificare la presente convenzione o per particolari problematiche connesse alla gestione del servizio idrico integrato stesso.
7. Ciascun ente sottoscrittore della presente può sottoporre direttamente alla conferenza proposte e problematiche attinenti la organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato.
8. La conferenza è convocata dal Presidente ~~dell'ente locale responsabile del coordinamento~~ quando lo richiede almeno un sesto, in termini numerici o di rappresentanza, degli enti convenzionati.

ART. 6bis (Consulta d'ambito)

A fini di supporto alla Conferenza dei Sindaci è costituita la Consulta d'ambito con compiti preparatori dei lavori della Conferenza e di istruttoria delle problematiche da sottoporre alla Conferenza stessa.

Ferma restando la partecipazione alla Consulta del Presidente della Provincia di Rieti, del Sindaco del Comune di Rieti (Capoluogo di Provincia) e di 1 Sindaco in rappresentanza dei Comuni della Provincia di Roma, in successiva fase verranno definiti i criteri per il perfezionamento della composizione della consulta e del suo funzionamento con apposito regolamento d'attuazione.

La consulta ha sede presso la Provincia di Rieti ed è convocata dal Presidente **di EGATO3 Rieti** anche su richiesta di uno dei Sindaci partecipanti.

Art. 7 (~~Ente locale responsabile del coordinamento~~ *Presidente dell'EGATO 3 RIETI*)

1. ~~La Provincia di ... (4) nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale è l'ente locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla presente convenzione~~ La conferenza elegge il Presidente dell'EGATO3 RIETI fra i propri membri, a maggioranza qualificata dei 2/3 della rappresentanza.

Art. 8 (Attribuzioni ~~dell'ente locale responsabile del coordinamento~~ *del Presidente*)

1. ~~La Provincia di (5) quale ente locale responsabile del coordinamento~~ Il Presidente rappresenta l'EGATO3 RIETI, esercita ogni iniziativa inerente l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e, in particolare:
 - a) convoca la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti e la Consulta secondo quanto previsto dal precedente articolo 6 e 6bis;
 - b) ~~è tenuto~~ **provvede** a trasmettere gli atti fondamentali ed i verbali della Conferenza dei sindaci e dei presidenti agli enti locali convenzionati entro 10 giorni dalla data della Conferenza stessa;

- c) stipula, in virtù della delega conferita con il successivo articolo 18, la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con i soggetti gestori, prescelti con le modalità stabilite nella presente convenzione di cooperazione;
- d) adotta tutte le iniziative raccomandate dalla Conferenza dei sindaci e dei presidenti nonché gli atti ed i provvedimenti stabiliti nella presente convenzione.

Art. 8bis
(Rapporti finanziari)

1. EGATO3 RIETI dotato, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 del D.Lgs.n. 152 del 2006, di propria personalità giuridica e autonomia soggettiva pubblica, ha autonomia patrimoniale, finanziaria ed economica, potendo contrarre mutui e rilasciare garanzie ove necessario, per operazioni connesse alle proprie funzioni.
2. Le spese di funzionamento dell' EGATO3 RIETI sono coperte utilizzando direttamente i canoni di concessione o affidamento del servizio, determinati e versati dai soggetti gestori in base ad apposite norme fissate nelle convenzioni e nei relativi disciplinari.
3. EGATO3 RIETI approva il bilancio preventivo entro il 30 settembre ed il rendiconto entro il 31 maggio dell' anno successivo, conformemente a quanto previsto dal proprio Regolamento di contabilità.

Art. 9
(Segreteria Tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale)

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 6 del 22.1.96 per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento di cui ~~ai~~ **ai precedenti articoli 8** nonché per le attività di controllo e vigilanza sulla gestione del servizio idrico integrato è costituita la segreteria tecnico-operativa ~~dell'EGATO3 RIETI ambito territoriale ottimale~~.
2. La segreteria tecnico-operativa ~~dell'ambito territoriale ottimale~~:
 - a) svolge una funzione informativa, di ausilio e di supporto tecnico a servizio di tutti gli enti locali convenzionati;
 - b) svolge le funzioni di controllo generale sulla qualità del servizio idrico con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni del D.P.R. n. 236 del 1988 e della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) esercita le attività di vigilanza sul rispetto della convenzione da parte dei gestori del servizio idrico integrato;
 - d) propone al Presidente ~~della provincia responsabile del coordinamento~~ le eventuali misure e iniziative nei confronti del soggetto gestore previste dalle Convenzioni di gestione;
 - e) promuove l'adozione, da parte dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili e atti a fornire dati fra loro integrabili;
 - f) elabora i dati ed i risultati della rete di telecontrollo, organizzati in banche dati al fine di valutare le condotte gestionali;
 - g) effettua controlli economici e gestionali sull'attività del soggetto gestore verificando l'attuazione dei programmi di intervento e le modalità di applicazione della tariffa;
 - h) predispone, anche su richiesta degli enti locali convenzionati, proposte tecniche per l'aggiornamento dei programmi di intervento, ed il loro adeguamento alla programmazione regionale.
3. ~~La segreteria tecnico-operativa è un ufficio comune degli enti locali facenti parte dell'ambito territoriale ottimale.~~

Art. 10
(Costituzione della Segreteria Tecnico-operativa)

1. La segreteria tecnico-operativa ha sede presso la Provincia di Rieti ~~responsabile del coordinamento~~.
2. Gli oneri di funzionamento della segreteria tecnico-operativa, per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente convenzione, compreso il costo del personale, sono integralmente coperti dai canoni di

concessione del servizio idrico integrato; nelle convenzioni di gestione da stipulare con i soggetti gestori sono indicate le modalità per la determinazione ed il trasferimento dei relativi importi.

Per la prima costituzione della segreteria tecnico operativa e fino alla stipula delle convenzioni di gestione, alle spese di funzionamento si fa fronte con l'utilizzazione delle somme attribuite dalla Regione Lazio a titolo di contribuzione, di eventuali anticipazioni della Provincia di Rieti, ~~responsabile del coordinamento.~~

3. La segreteria tecnico-operativa è diretta da un responsabile che provvede, sulla base delle risorse finanziarie assegnate, ad organizzarne il funzionamento nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. ~~L'organizzazione della segreteria tecnico operativa prevede un dirigente responsabile ed un dirigente per la pianificazione ed il controllo con l'ausilio di esperti del settore.~~

4. Nella prima

5. Alla formale costituzione della segreteria tecnico operativa provvede ~~la Provincia di Rieti~~ EGATO3 RIETI; l'organico ed il regolamento di funzionamento della segreteria stessa sono approvati ~~dalla Provincia stessa da EGATO3 RIETI~~ su proposta del dirigente responsabile della segreteria tecnico operativa e sulla base del parere vincolante espresso dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti.

Alla nomina del Responsabile della segreteria tecnico operativa provvede EGATO3 RIETI il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto sulla base di criteri di professionalità e competenza. Il rapporto di lavoro è disciplinato da un contratto di diritto privato stipulato ai sensi dell'articolo 51, comma 5, della legge n. 142 del 1990, che ne regola la durata in ogni caso non superiore a cinque anni, salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso.

Il Responsabile della segreteria tecnico operativa ~~ed il dirigente~~ prestano la propria attività a tempo pieno e, qualora siano scelti tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione ~~sono~~ è collocati in posizione fuori ruolo.

Alla copertura dei posti in organico si provvede mediante personale comandato dagli enti locali convenzionati o da altre aziende ed enti pubblici.

Nel caso in cui non sia possibile reperire personale comunale per la integrale copertura dei posti in organico, ~~la Provincia di Rieti provvede a rendere disponibile il personale da comandare~~ EGATO3 RIETI provvede mediante assunzione da effettuarsi secondo le norme vigenti per gli enti locali.

La Segreteria

Art. 11

(Organizzazione del servizio idrico integrato)

1. Alla gestione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale provvede, salvo quanto stabilito al successivo articolo 15, un unico soggetto gestore individuato attraverso i criteri stabiliti dai successivi articoli della presente convenzione.

2. Al soggetto gestore è affidata, e ne risponde nei confronti degli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale, la gestione del servizio idrico integrato.

3. I rapporti tra il soggetto gestore e gli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale sono definiti mediante la stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 17.

Art. 12

(Forma di gestione del servizio idrico integrato)

....

Art. 13

(Procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato)

.....

Art. 14

(Parametri e criteri per la salvaguardia degli organismi esistenti)

.....

Art. 15

(Organismi esistenti da salvaguardare)

.....

Art. 16

(Organismi esistenti non salvaguardati)

.....

Art. 16bis

(Rapporti di Comuni singoli e associati con ACEA)

.....

Art. 17

(Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato)

.....

Art. 18

(Poteri di stipula della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato)

1. Il Presidente ~~dell'EGATO della Provincia di Rieti che esercita le funzioni di coordinamento di ambito~~, è delegato, in nome e per conto degli enti convenzionati, alla stipula della convenzione di gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 6 del 22.1.96 con il soggetto gestore.

Art. 19

(Ricognizione delle opere e programma degli interventi)

.....

Art. 20

(Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato)

.....

Art. 20bis

(Verifiche periodiche dei piani d'ambito ed aggiornamento della tariffa)

Art. 21

(Obblighi e garanzie)

.....

Art. 22

(Vigilanza e controllo)

.....